

COMUNE DI TAINO

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELL'IMMOBILE EX CASA CRAVERI

Delibera C.C. n°11 del 31/03/2015 Modificato con delibera C.C. n.23 del 28.04.2017

Art 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione degli alloggi di proprietà comunale ubicati in Via C. Battisti n.15 denominati "Immobile ex Casa Craveri".

Per l'assegnazione degli alloggi si provvederà mediante pubblicazione di Bando di Assegnazione pubblico.

Art 2 Destinatari

- 1. Gli alloggi debbono necessariamente essere assegnati alle seguenti categorie:
- a) persone singole che abbiano compiuto i 65 anni entro la data di scadenza indicata dal Bando di Assegnazione e che siano autosufficienti;
- b) persone singole che abbiano superato i 60 anni entro la data di scadenza del Bando di Assegnazione e che abbiano una invalidità civile certificata purché la stessa non pregiudichi lo stato di autosufficienza relativamente alle autonomie personali;
- c) nuclei di non più di due componenti di cui almeno uno abbia compiuto 65 anni e l'altro non abbia età inferiore a 60 anni, oppure quando uno dei due componenti, pur non avendo l'età di 60 anni, abbia una invalidità civile certificata purché la stessa non pregiudichi lo stato di autosufficienza relativamente alle autonomie personali oppure non completamente autosufficiente purché l'altro ne garantisca la assistenza. E' assimilato al nucleo l'unione di due persone che per espressa volontà intendono convivere.
- d) persone singole, nuclei di non più di due componenti che non abbiano superato i 60 anni entro la data di scadenza indicata dal Bando di Assegnazione e che, trovandosi in stato di comprovato bisogno socio-abitativo verificato dai servizi sociali, rientrino in una delle seguenti categorie:
- stato di disoccupazione/non occupazione da almeno 6 mesi con limitate prospettive di reinserimento nel mondo lavorativo per comprovate cause psico-fisiche e privi di altre forme di reddito idonee a garantire un adeguato sostentamento;
- titolari di procedura di sfratto esecutivo o rilascio dell'immobile (anche per questioni igienico sanitarie) e privi di condizioni economiche per il reperimento immediato di un nuovo alloggio.

L'assegnazione degli alloggi non obbliga l'Amministrazione Comunale a prendersi carico dell'utente quando subentri un caso di non autosufficienza, essendo tale obbligo a carico dei famigliari.

L'età va calcolata alla data di scadenza indicata dal Bando di Assegnazione

Art 3 – Tipologia degli alloggi

Gli alloggi disponibili presso l'Immobile "ex Casa Craveri" sono n° 6 di cui n.5 per persone singole e n.1 per nuclei di due persone o per persone singole in caso di mancanza di richieste per due persone fino alla disponibilità di un alloggio per singoli.

Gli alloggi sono termo-autonomi e vengono assegnati completi di arredamento dell'angolo cottura, degli elettrodomestici, della lavatrice e della caldaia. Le volture per gli allacciamenti alle reti elettrica, acqua potabile e gas sono a carico dell'assegnatario.

Art 4 – Requisiti

Per poter presentare la domanda è necessario possedere i seguenti requisiti:

- Essere cittadini italiani residenti in Taino da almeno 2 anni e possedere la residenza al momento della pubblicazione del bando o essere cittadini comunitari o stranieri in possesso della carta di soggiorno con validità illimitata, residenti in Taino da almeno 5 anni e possedere la residenza al momento della pubblicazione del bando.
- Non essere titolari, da almeno 3 anni, di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ovvero altri beni immobili ubicati nel Comune di Taino o in altri comuni del territorio nazionale.
- Non essere assegnatario di altro alloggio a canone agevolato/e sociale.
- Non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con un patto di futura vendita di un alloggio costruito con il concorso dello Stato o di altro Ente pubblico.
- Avere un reddito annuo complessivo ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a €25.000,00.

In caso di esaurimento della graduatoria degli aventi diritto all'art. 2 (lettere a, b, c, d) o in caso di assenza di richiedenti, si provvederà a pubblicare nuovo bando di assegnazione a favore di persone autosufficienti (art.2 lettera a) che abbiano un'età compresa fra i 60 e 65 anni permanendo invariati i requisiti di cui all'art.4 comma 1.

Il permanere dei requisiti deve essere mantenuto in costanza del rapporto di assegnazione fatta salva la possibilità degli uffici comunali competenti di effettuare controlli e richiedere eventuale documentazione attestante la modifica dei predetti requisiti.

Per l'assegnazione effettuata ai destinatari rientranti nel punto d) dell'art.2 il Servizio Sociale, con cadenza annuale, dovrà effettuare la verifica del mantenimento dello stato di comprovato bisogno socio-abitativo e dei requisiti che ne hanno determinato l'assegnazione. Nel caso dovessero venir meno i requisiti il Responsabile dei Servizi Sociali, previa informativa alla Giunta, dichiarerà la decadenza dall'assegnazione.

Art.5 Contenuti del bando

Per l'assegnazione in concessione dovrà essere pubblicato un bando attraverso:

- pubblicazione all'albo pretorio e sul sito comunale
- affissione di manifesti nelle bacheche e luoghi pubblici

Il bando dovrà essere esposto per almeno 40 giorni

Il Bando dovrà contenere:

- o Il luogo dove sono ubicati gli alloggi ed il tipo di ricettività che offrono;
- o I destinatari ed i requisiti soggettivi che debbono possedere;
- o Il canone di concessione ed il modo con cui esso deve essere determinato;
- o La data entro cui presentare le domande che non potrà essere oltre i 45 giorni dalla data dell'affissione del Bando;
- o I documenti da allegare alla domanda;
- o L'ufficio del Comune incaricato del ritiro delle domande e per fornire informazioni e assistenza riguardo al Bando.

Art 6 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda di assegnazione deve essere presentata compilando l'apposita modulistica (Allegato A), la scheda sociale (Allegato B) e la scheda relativa all'immobile occupato (Allegato C), entro la scadenza indicata sul bando.

Le domande devono pervenire al protocollo dell'Ente, anche a mezzo di raccomandata postale, entro i termini fissati dal bando.

Nel caso di presentazione della domanda presso l'Ufficio Protocollo all'interessato verrà rilasciata apposita ricevuta.

Alla domanda devono essere necessariamente allegati:

- Scheda sociale redatta dall'Assistente Sociale (Allegato B)
- Scheda relativa all'immobile occupato redatta dal Tecnico Comunale (Allegato C)
- Fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale del richiedente
- Autocertificazione dello Stato di Famiglia
- Attestazione ISEE in corso di validità
- Documento comprovante lo sfratto (eventuale)
- Certificazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale nel caso di "alloggio inagibile" (eventuale)
- Certificazione rilasciata da apposita Commissione ASL in merito al possesso di una invalidità civile (eventuale)

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultassero mendaci, ciò comporterà l'esclusione dalla graduatoria o la decadenza dalla concessione salvo applicazione della Legge Penale.

Art 7 – Istruttoria

Il responsabile del Servizio Sociale del Comune verifica la regolarità e la completezza delle domande pervenute ed invita i concorrenti a fornire la documentazione eventualmente mancante entro 15 giorni.

Art 8 – Criteri per la formulazione della graduatoria

Le domande, verificate nella loro completezza e valutate ammissibili, vengono inserite nella graduatoria predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali. La graduatoria sarà redatta in base ai punteggi attribuiti ai sensi dell'art.9 del presente Regolamento.

A parità di punteggio si procederà nel rispetto delle seguenti priorità:

- minor reddito ISEE
- maggiore età anagrafica

Art 9 – Attribuzione dei punteggi

I punteggi da attribuire sono i seguenti:

CONDIZIONI ABITATIVE

Sfratto a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva ovvero a seguito di altro	Punti 10
provvedimento giudiziario o amministrativo di sfratto.	
Abitazione in alloggio: (ai sensi art 21 L.392/78)	
A: Scadente	Punti 5
B: Mediocre	Punti 3
C: Normale	Punti 1
D: Senza impianto di riscaldamento	Punti 2
E: Senza servizi interni (con servizio esterno)	Punti 1
F: in locazione	Punti 3
I punteggi alle lettere A B e C possono cumularsi con punteggi alle lettere	DEoF

CONDIZIONI ECONOMICHE

CONDIZION ECONOMICIE	
Persone singole:	
valore ISEE annuale da 0 a 9.000	PUNTI 10
valore ISEE annuale da 9.001 a 14.000	PUNTI 8
valore ISEE annuale da 14.001 a 17.000	PUNTI 6
valore ISEE annuale da 17.001 a 20.500	PUNTI 4
valore ISEE annuale da 20.501 a 25.000	PUNTI 2
Nuclei di due persone:	
valore ISEE annuale da 0 a 11.000	PUNTI 10
valore ISEE annuale da 11.001 a 17.000	PUNTI 8
valore ISEE annuale da 17.001 a 19.000	PUNTI 6
valore ISEE annuale da 19.001 a 23.500	PUNTI 4
valore ISEE annuale da 23.501 a 25.000	PUNTI 2

L'adeguamento delle fasce ISEE, qualora ricorra la necessità, sarà deliberato con apposito atto di Giunta Comunale.

Non saranno accettate domande con reddito superiore ai parametri previsti.

CONDIZIONI SOCIALI

A: Senza discendenti 1° e 2° grado	Punti	10
B: Abitanti soli con discendenti 1° e 2° grado residenti nel Comune di		
Taino e Comuni confinanti	Punti	3
C: Abitanti soli con discendenti 1° e 2° grado non residenti nel Comune e		
Comuni confinanti	Punti	5
D: Vive in nucleo familiare dal quale ha necessità di distaccarsi	Punti	2
E: età superiore ai 65 anni (in caso di alloggio singolo)	Punti	2

L'accertamento delle condizioni che danno luogo a punteggio é rimesso, al Tecnico Comunale e all'Assistente sociale, sulla base delle attestazioni di cui alle schede allegate B e C.

Art 10 – Formazione graduatoria – Approvazione - Validità

La graduatoria viene approvata con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali distinta in due gruppi: singoli e nuclei di due persone.

La graduatoria così approvata ha validità 2 anni, viene comunicata agli aventi diritto entro 30 giorni dalla data di approvazione, comunicata alla Giunta Comunale e pubblicata all'Albo Pretorio.

Nel caso in cui la graduatoria fosse esaurita e uno o più alloggi, si liberassero, potrà essere indetto nuovo bando pubblico con conseguente nuova graduatoria.

Art 11 – Assegnazione degli alloggi

Il Comune provvede all'assegnazione dell'alloggio con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale secondo l'ordine della graduatoria.

Prima della consegna delle chiavi l'assegnatario e il Responsabile del Servizio Sociale provvederanno a sottoscrivere regolare contratto di concessione in uso.

Dal momento della consegna delle chiavi, l'assegnatario ha 30 giorni di tempo per prendere possesso dell'alloggio. Il canone di locazione decorre dalla data di consegna delle chiavi.

In caso di decesso di un componente del nucleo, l'altro componente resterà nell'alloggio assegnato fino alla disponibilità di un altro alloggio per singoli.

Art 12 – Decadenza dell'assegnazione

La concessione in uso dà titolo per occupare stabilmente l'alloggio assegnato.

La decadenza dall'assegnazione avviene, con provvedimento motivato del Responsabile dei Servizi Sociali, nei seguenti casi:

- a) assenza continuativa dall'alloggio per un periodo uguale o maggiore di mesi 3, non dovuto a ricoveri ospedalieri o di lungodegenza o a grave malattia certificata;
- b) ospitalità per periodi superiori a giorni 30 di terze persone nell'arco dell'anno;
- c) mancato pagamento di tre rate del canone di locazione. In caso di ritardo nel pagamento il Responsabile dei Servizi Sociali invierà diffida a provvedere entro il decimo giorno dalla data di pagamento fissato.
- d) gravi motivi di interesse pubblico oppure nel caso di condizioni che pregiudichino gravemente la sicurezza e l'incolumità degli altri concessionari.
- e) perdita delle condizioni di cui al punto d) dell'art.2.

In caso di perdita delle condizioni di autosufficienza la permanenza della persona nell'alloggio potrà proseguire anche qualora fosse necessaria un'assistenza diurna oppure notturna, ma solo se quest'ultima sia temporanea o occasionale. La perdita totale di autonomia e il conseguente bisogno di assistenza socio-sanitaria sulle 24 ore con personale "badante" rendono necessaria una differente e idonea collocazione atta a rispondere al suddetto bisogno. In questi casi il Servizio Sociale fornirà assistenza ai familiari, laddove presenti, per l'articolazione di un nuovo progetto di cura in idonea struttura o sistemazione.

In caso di decesso o trasferimento dell'assegnatario o degli assegnatari, l'alloggio deve essere reso disponibile entro il termine massimo di un mese.

Art 13 - Assegnazione in deroga

La Giunta Comunale, su segnalazione dell'Assistente Sociale, ha la facoltà qualora vi sia la disponibilità di alloggi, di provvedere ad assegnazioni urgenti e di carattere esclusivamente temporaneo, in deroga alla graduatoria del Bando, a nuclei di due persone/persone singole, anche non ultra 65enni, che si trovino in stato di grave fragilità economico-sociale ritenute particolarmente critiche e difficili e che richiederebbero comunque un intervento di collocamento abitativo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Tale assegnazione è subordinata ad una accurata valutazione del caso da parte dell'Assistente Sociale. L'assegnazione dovrà essere temporanea e definita con un progetto personalizzato redatto dall'Assistente Sociale finalizzata al reperimento di una collocazione adeguata. Il massimo della durata di assegnazione è pari a mesi sei.

L'assegnazione in deroga può prevedere l'esonero dal pagamento dell'affitto e/o delle utenze domestiche nel caso in cui l'assegnatario non disponga di risorse sufficienti, verificate dal Servizio Sociale, neppure per sostenere le spese minime di sopravvivenza.

Art 14 – Canone di concessione in uso

Il canone di concessione in uso degli alloggi viene deliberato dalla Giunta Comunale e l'aggiornamento del canone è determinato dal dato ISTAT (75%).

L'ammontare del canone è riferito all'ultimo contratto di concessione in uso relativo a ciascun alloggio.

Il canone è dovuto per l'uso degli alloggi e dei servizi.

Il canone dovuto verrà pagato con rate bimestrali anticipate entro il giorno 10 di ogni bimestre.

La prima rata è dovuta all'atto della consegna delle chiavi dell'alloggio.

Sono escluse dal canone le spese di consumo energia elettrica, acqua, gas metano e rifiuti, che saranno a carico dell'assegnatario sulla base dei consumi e delle spese effettivamente sostenute per gli alloggi.

Le spese relative alle parti comuni dell'immobile "Casa Craveri" sono e restano a carico del Comune come le spese per le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle parti comuni.

Sono a carico dei concessionari gli interventi di manutenzione ordinaria degli alloggi:

- a) riparazione di tutti i danni causati da usura, cattivo uso o negligenza;
- b) sgorgo degli scarichi per la parte in esclusivo uso dell'inquilino;
- c) riparazioni di manutenzione ordinaria all'interno dell'alloggio;
- d) sostituzione all'interno dell'alloggio dei vetri rotti.
- e) manutenzione annuale della caldaia

Sono a carico del Comune tutte le spese inerenti la manutenzione straordinaria.

Art 15 – Durata della concessione

La concessione in uso avrà la durata quadriennale rinnovabile.

Art 16 – Uso delle parti comuni

E' previsto l'uso del giardino e del cortile da parte dei locatori quale parte comune.

La pulizia e il mantenimento del decoro delle parti comuni e del giardino possono essere affidate ai locatori che si rendano disponibili.

Art 17 – Obblighi del Concessionario

Gli alloggi dell'immobile "Ex casa Craveri" potranno essere adibiti esclusivamente ad abitazione civile:

- 1) E' DOVERE DELL'ASSEGNATARIO
- a) Osservare le norme di buon vicinato con comprensione e rispetto reciproci evitando ogni motivo di disturbo o litigio;
- b) Il portone principale di accesso deve essere accuratamente chiuso da ciascun inquilino ad ogni accesso.
- c) Provvedere nei locali assegnati ad eseguire le riparazioni atte ad evitare danni alla proprietà altrui.
- d) Tenere la massima pulizia di tutti i locali di uso comune evitando di gettare a terra carta o qualsiasi altro rifiuto; avere specialmente riguardo per gli spazi verdi, le piantumazioni e le opere di giardinaggio.
- f) Consentire l'accesso all'alloggio da parte del personale comunale per l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.
- g) Segnalare immediatamente ogni situazione che possa costituire danno per la struttura in ogni sua parte.

2) E' VIETATO ALL'INQUILINO

- a) L'uso di qualsiasi parte del fabbricato in modo che possa turbare in modo che possa turbare comunque la tranquillità degli inquilini e che sia contrario all'igiene, alla morale, al decoro dell'edificio.
- b) Battere tappeti, tovaglie, panni dalle finestre e balconi.
- c) Esporre sulle ringhiere delle scale o delle finestre o sui poggioli biancheria ed indumenti; ogni cosa in vista dovrà avere un aspetto decoroso.
- d) Disturbare la quiete del fabbricato (dopo le ore 22,00 e sino alle ore 7,00 sono proibiti tutti i rumori).
- e) Ingombrare con biciclette, motociclette od altro gli atri, le scale al di fuori degli spazi assegnatari e gettare dalle finestre rifiuti di qualsiasi genere.
- f) Subaffittare o cedere a terzi a qualsiasi titolo tutto o parte dell'alloggio.

I locatori dovranno usare la più scrupolosa cura non solo nell'uso del proprio alloggio ma anche dei locali di uso comune e delle pertinenze del fabbricato.

Non potranno apportare modifiche al proprio impianto di riscaldamento senza l'autorizzazione dell'Amministrazione.

I vasi con piante e fiori tenuti sulle finestre, terrazzi e balconi devono essere assicurati in modo da impedire la caduta e incassati in recipienti che impediscano lo stillicidio.

Dovranno essere osservati i regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonché le ordinanze emanate in proposito dalle competenti autorità.

Art. 18 - Ricorsi

Eventuali ricorsi potranno essere presentati per iscritto e motivati dai soggetti interessati entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria al Responsabile dei Servizi Sociali.

Art.19 - Abrogazioni

Dalla data di approvazione del presente Regolamento, sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni contenute in precedenti regolamenti o altri provvedimenti comunali per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale.

Al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di 21020 TAINO

Il sottoscritto		
CHIEDE		
L' assegnazione dell'alloggio per □ persona singola □ nucleo di due persone ubicato presso l'immobile ex Casa Craveri di Via C.Battisti n.15 di cui al bando emesso in data		
Al fine della presente domanda, sotto la propria responsabilità, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,		
DICHIARA		
-Di essere nato il a () C.F		
-Di essere autosufficiente e fisicamente idoneo alla permanenza nell'alloggio;		
-Il nucleo del richiedente è composto di n persona/e;		
-Di essere attualmente residente nel Comune di Taino dal		
in Via/Piazzatel		
☐ Di essere cittadino italiano		
 □ Di essere cittadino comunitario □ Di essere cittadino straniero in possesso della carta di soggiorno con validità illimitata, residenti 		
in Taino da almeno 5 anni		
 Di non essere titolare, da almeno 3 anni, di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ovvero altri beni immobili ubicati nel Comune di Taino o in altri comuni. Di non essere assegnatario di altro alloggio a canone agevolato/e sociale. Di on aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con un patto di futura vendita di un alloggio costruito con il concorso dello Stato o di altro Ente pubblico. Di avere un reddito annuo complessivo ISEE del nucleo familiare pari €		
Taino, Firma		

SCHEDA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Non	ne e cognome			
luog	o e data di nascita	CF		
resid	lente a Taino Via/Piazza	nn	tel	
Nucl	leo familiare composto da: (indicare i dat			
Rela	nzioni di parentela:			
	Senza discendenti I e II grado (figli/n	nipoti)		
	Abitanti soli con discendenti I e II granel Comune di Taino e Comuni confi			
	Abitanti soli con discendenti I e II gra residenti nel Comune di Taino e Com		ipoti)	
Indicare i dati anagrafici dei parenti prossimi, il domicilio e un recapito telefonico				
Con	dizione familiare attuale			
	Vive solo			
	Con il coniuge/convivente anch'esso	eventuale occupante de	ll'alloggio	
	Con nucleo familiare dal quale il richi	iedente ha necessità di s	staccarsi	
Inva	alidità			
	No			
	Si, (indicare grado e tipologia)			

Servizi di cui fruisce (non dà diritto a punteggio)		
	Assistenza diurna (assistente personale, ADI)	
	Consegna pasti a domicilio	
	Trasporto sociale	
	Altre forme di supporto (Volontari, vicini di casa) (specificare)	
	Pacco alimentare	
	Sostegno economico	
Taino,	L'Assistente Sociale	

CONDIZIONI ABITATIVE

DATI ANAGRAFICI

Nome e cognome	
luogo e data di nascitaC	CF
residente a Taino Via/Piazzann	tel
Si certifica che l'alloggio sito in via/Piazza presenta il sotto indicato stato di conservazione e manutenzione	n° piano
presenta il sotto indicato stato di consei vazione e mandrenzione	der seguentr erement.
☐ Sfratto a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva ovvero a	seguito di
altro provvedimento giudiziario o amministrativo di sfratto.	
Abitazione in alloggio: (ai sensi art 21 L.392/78)	
☐ A: Scadente	
☐ B: Mediocre	
☐ C: Normale	
☐ D: Senza impianto di riscaldamento	
☐ E: Senza servizi interni (con servizio esterno)	
☐ F: In locazione	
I punteggi alle lettere A B e C possono cumularsi con punteggi	i alle lettere D E o F
Taino II Tecnico Comuna	

PUNTEGGI

DATI ANAGRAFICI

Nome e cognome	
luogo e data di nascitaCF	
residente a Taino Via/Piazzante	ıl
CONDIZIONI ABITATIVE	
☐ Sfratto a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva ovvero a seguito di	PUNTI
altro provvedimento giudiziario o amministrativo di sfratto.	
Abitazione in alloggio: (ai sensi art 21 L.392/78)	
☐ A: Scadente	PUNTI
☐ B: Mediocre	PUNTI
☐ C: Normale	PUNTI
☐ D: Senza impianto di riscaldamento	PUNTI
☐ E: Senza servizi interni (con servizio esterno)	PUNTI
☐ F: In locazione	PUNTI
I punteggi alle lettere A B e C possono cumularsi con punteggi alle lettere	e D E o F
CONDIZIONI ECONOMICHE	
Persone singole:	
valore ISEE annuale da 0 a 9.000	PUNTI
valore ISEE annuale da 9.001 a 14.000	PUNTI
valore ISEE annuale da 14.001 a 17.000	PUNTI
valore ISEE annuale da 17.001 a 20.500	PUNTI
valore ISEE annuale da 20.501 a 25.000	PUNTI
Nuclei di due persone:	
valore ISEE annuale da 0 a 11.000	PUNTI
valore ISEE annuale da 11.001 a 17.000	PUNTI
valore ISEE annuale da 17.001 a 19.000	PUNTI
valore ISEE annuale da 19.001 a 23.500	PUNTI
valore ISEE annuale da 23.501 a 25.000	PUNTI
CONDIZIONI SOCIALI	
A: Senza discendenti 1° e 2° grado	PUNTI
B: Abitanti soli con discendenti 1° e 2° grado residenti nel Comune di	
Taino e Comuni confinanti	PUNTI
C: Abitanti soli con discendenti 1° e 2° grado non residenti nel Comune e	
Comuni confinanti	PUNTI
D: Vive in nucleo familiare dal quale ha necessità di distaccarsi	PUNTI
E: età superiore ai 65 anni (in caso di alloggio singolo)	PUNTI
2. em superiore in se mini (in euro di unoggio singolo)	
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUTO	
Taino, Il Responsabile dei Servizi sociali	